



L'onere della prova nei reati di contraffazione e ricettazione: una sentenza esemplare nel diritto penale del lusso

Tribunale di Macerata, sentenza n. 158/2024 – Est. Potetti

1. Introduzione: il diritto penale incontra il mondo del lusso

Nel settore del lusso, dove autenticità, provenienza e reputazione rappresentano valori economici e simbolici, il confine tra legittimo commercio e rilevanza penale può essere sottile.

La sentenza n. 158/2024 del **Tribunale di Macerata** si colloca in questo scenario, offrendo un contributo giurisprudenziale di rilievo in materia di **reati di contraffazione (art. 474 c.p.)** e **ricettazione (art. 648 c.p.)**, con particolare riguardo all'**onere probatorio** e all'**elemento soggettivo del dolo**.

La pronuncia assume rilievo non solo per l'assoluzione dell'imputata – titolare di una piattaforma di e-commerce specializzata nel noleggio e nella rivendita di borse di lusso – ma soprattutto per la chiarezza con cui riafferma i principi di garanzia propri del diritto penale dell'economia, applicati a un settore complesso e in costante evoluzione.

2. Il caso: tra inchiesta mediatica e processo penale

L'indagine trae origine da una **denuncia di un cliente**, che dopo aver acquistato online una borsa a marchio *Chanel* aveva ricevuto, dal servizio clienti della maison, la conferma della **non originalità del prodotto**.

L'episodio, amplificato da un servizio televisivo d'inchiesta, aveva condotto

a **perquisizioni della Guardia di Finanza** e al sequestro di 61 borse di marchi prestigiosi (*Chanel, Cèline, Longchamp*), oltre a 11 certificati di autenticità risultati successivamente provenienti da un furto.

Le **perizie tecniche disposte dalla Procura** avevano accertato la natura contraffatta di alcune borse e la genuinità dei certificati, combinati tuttavia con prodotti non originali.

L'imputata era stata quindi tratta a giudizio per **detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti** e per **ricettazione dei certificati autentici**.

3. L'attività difensiva e le indagini difensive: il valore della prova documentale

Elemento cardine della decisione assolutoria è stata la **strategia difensiva**, fondata su un'articolata attività di **indagini difensive documentali**, che ha permesso di ricostruire – con precisione e trasparenza – l'origine lecita dei beni.

La difesa ha infatti prodotto:

- **denunce di furto** presentate anteriormente ai sequestri;
- **ricevute d'acquisto e fatture estere**, in particolare da rivenditori europei e duty-free aeroportuali;
- **estratti conto bancari e tracciabilità dei pagamenti**, a conferma della genuinità delle transazioni;
- **documentazione di corrispondenza commerciale** con fornitori autorizzati.

Questo complesso probatorio, attentamente vagliato dal giudice, ha consolidato la versione dell'imputata, ritenuta coerente, verosimile e non contraddetta da altri elementi oggettivi.

Il Tribunale di Macerata ha così riconosciuto **l'efficacia dell'attività difensiva nel ribaltare l'impianto accusatorio**, applicando con rigore i principi sanciti dall'art. 192 c.p.p. in tema di valutazione logica e razionale della prova.

4. L'analisi del dolo nei reati contestati

Sul piano giuridico, la sentenza si distingue per la chiarezza nell'analisi dell'**elemento soggettivo**.

- Per quanto concerne la **ricettazione (art. 648 c.p.)**, il Tribunale ha escluso la sussistenza del dolo, anche nella forma eventuale, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui esso richiede l'"accettazione consapevole del rischio che la cosa provenga da reato" (*Cass. pen., Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433*). Nel caso di specie, mancavano elementi univoci per ritenere che l'imputata fosse consapevole dell'origine furtiva dei certificati.
- . Quanto al reato di **detenzione per la vendita di prodotti contraffatti (art. 474, comma 2, c.p.)**, il giudice ha escluso il dolo specifico di profitto, rilevando che le borse erano conservate in parte presso l'abitazione dell'imputata, tra effetti personali, senza prova dell'intenzione di commercializzazione

Inoltre, la **straordinaria qualità del falso** (“riproduzione pedissequa dei tratti distintivi”, come evidenziato in perizia) rendeva plausibile l’errore sulla genuinità del bene, anche da parte della stessa detentrica.

5. Contraffazione “sostificata” e colpevolezza apparente

Uno dei passaggi più interessanti della pronuncia riguarda la qualificazione tecnica dei **falsi di alta qualità**, fenomeno sempre più diffuso nel mercato del lusso. Secondo il perito nominato dal Tribunale, si trattava di “falsi sofisticati”, capaci di riprodurre fedelmente materiali, loghi e persino i certificati originali. Tale circostanza, lungi dal provare la colpevolezza, ha invece rafforzato la tesi difensiva, evidenziando la **possibilità di errore incolpevole** circa l’autenticità dei prodotti.

Il Tribunale ha così riaffermato un principio fondamentale: **la responsabilità penale non può derivare dalla mera qualità del falso, ma dalla prova certa della consapevolezza dell’agente**.

6. Il favor rei e la tutela della buona fede

La sentenza dà piena applicazione al **principio del favor rei** e all’art. 27 Cost., ricordando che nessuna condanna può fondarsi su presunzioni o su un’inversione dell’onere probatorio.

Nel caso in esame, l’imputata aveva dimostrato di agire in buona fede e con la diligenza di un commerciante non professionista, in un contesto – quello del **noleggio online di beni di lusso** – caratterizzato da dinamiche informali e difficoltà oggettive di verifica della provenienza.

7. Un precedente rilevante per il diritto penale del lusso

La pronuncia del Tribunale di Macerata si pone come **precedente di riferimento** per tutti i professionisti del diritto penale d’impresa e per gli operatori del settore moda e lusso.

Essa chiarisce che:

- il dolo nei reati di contraffazione e ricettazione **non può essere presunto**;
- la **documentazione difensiva** rappresenta uno strumento decisivo per la dimostrazione della buona fede;
- la **qualità del falso** non è, di per sé, indice di consapevolezza penale;
- il principio del **favor rei** trova piena attuazione anche nei reati economici complessi.

In un’epoca in cui il mercato del second-hand e delle piattaforme digitali del lusso si espande rapidamente, il messaggio è chiaro: la **prova documentale, la trasparenza e la tracciabilità** costituiscono la migliore tutela per imprese, professionisti e consumatori.

 *Commento a cura dell’Avv. Roberto A. Catanzariti*

Legal Aid – Avvocati in Diritto Penale Tributario e Contenzioso Fiscale Penale

© contenuto coperto da copyright.



TRIBUNALE DI MACERATA

In Composizione Monocratica

SENTENZA

Senza contestuale motivazione

(Artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Dott. **Domenico Potetti**, Giudice monocratico,

Alla pubblica udienza del 29/01/2024, ha pronunciato
e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) _____ nata a Macerata il _____ dom. dich. in
Monte San Giusto, _____ LIBERA,
PRESENTE.

Difesa di fiducia dall'Avv. Roberto Catanzariti del Foro di Cassino –
PRESENTE.

P.C.: CHANEL (Société par actions simplifiée) – **ASSENTE.**

Difesa dall'Avv. _____ - **PRESENTE.**

Imputato: vedi foglio allegato

Conclusioni delle parti: le parti concludono come da verbale di udienza

N. **158/24** reg. SENTENZE

Del 29/01/2024

depositata **le 5 FEB. 2024**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. **Stefano DAMICO**

E' passata in GIUDICATO

il _____

Avviso al PROC. GENERALE

il _____

ricevuto il _____

Avviso agli imputati contumaci

Ricevuto il _____

Estratto al P.M. per esecuzione

Ufficio Recupero Crediti

n. _____ Mod.3SG

redatta scheda il _____

N. 684/20 R.G. TRIB.Udienza: 29/1/24

A questo punto il TRIBUNALE DICHIARA CHIUSA L'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE;
ai sensi dell'art.511 c.p.p. indica come utilizzabili, ai fini del presente giudizio, tutti gli atti
legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento; quindi invita le parti a formulare ed illustrare le
proprie conclusioni:

IL PUBBLICO MINISTERO chiede le conclusioni del
dell'2 mef 8 di richiesta ed
€ 300 di multa - Procede
certificato penale

Il difensore della PARTE CIVILE chiede la
conclude come da conclusioni
scritte che deposito con note spese -

Il difensore della parte civilmente obbligata per la pena pecuniaria chiede _____

Il difensore IMPUTATO chiede _____

deposito memoriale e chiedo
assoluzione di sent dell'art. 530
CP.

29/1/24

-
imputata:

A) Del delitto p. e p. all'art. 474, comma 2, c.p., perché deteneva per la vendita e/o metteva in circolazione, al fine di profitto, prodotti industriali con marchi contraffatti.

In particolare, deteneva due borse CELINE (identificate con i codici F'AT-0163 F-CU-0163 e W-AT0173 W-MM-0183), tre borse LONGCHAMP (tutte senza codice identificativo) e cinque borse CHANEL (di cui una senza codice identificativo, quattro con codici nn. 17697390, 17697376, 17777748 e c.592) che poneva in vendita e in affitto a terzi mediante il sito di sua titolarità "www.".

Fatto accertato in Monte San Giusto (Macerata), in data 17.03.2016.

B) Del delitto p. e p. all'art. 648 c.p., perché, al fine di profitto, acquistava, riceveva e/o comunque si intrometteva nel far acquistare, ricevere od occultare, alcuni originali certificati di autenticità (nn.) relativi a borse CHANEL, denunciati oggetto di furto in data 29.11.2012 dalla società ".....", certificati che deteneva unitamente alle borse contraffatte di cui al capo di imputazione A) e che utilizzava nell'ambito della gestione del sito di noleggio/vendita di borse di marca di sua titolarità "www.".

Fatto accertato in Monte San Giusto (Macerata), in data 17.03.2016.

ooo

MOTIVI DELLA DECISIONE

A mezzo di apposito decreto si provvedeva a costituire il rapporto processuale.

Nel corso del processo venivano acquisiti gli elementi probatori di seguito esposti in sintesi.

All'esito le parti concludevano come in atti.

ooo

1) I fatti in sintesi; l'origine della vicenda.

1.1 I fatti di cui al presente procedimento traggono origine dalla denuncia sporta dal (acquisita all'udienza del 6/11/2023) che sommariamente ricostruisce l'origine della vicenda.

In data 4 aprile 2016, infatti, il si recava presso gli uffici della Guardia di Finanza di Luino esponendo quanto di seguito si riporta:



"Nel mese di Dicembre 2014, io e la Sig.ra [redacted] madre della mia ragazza [redacted] nella ricerca per acquistare un regalo di compleanno per 18 anni quest'ultima abbiamo visitato il sito Internet [redacted] di cui è proprietaria la Sig.ra [redacted]. Premetto che la mamma della mia ragazza [redacted] conosce, anche se è solo per via telefonica, la Sig.ra [redacted] in quanto ha acquistato da lei diversi articoli di accessori di abbigliamento di lusso per i quali non è sorto alcun problema di nessuna natura.

Tra gli articoli indicati nel sito abbiamo scelto una borsa "CHANNEL" di colore nero con maniglie in catena di colore argento.

Il prezzo a cui era proposta ammontava ad € 2.600 00.

A questo punto la Sig.ra [redacted] contattava la Sig.ra [redacted] all'utenza [redacted] e concordava con la stessa le seguenti modalità di pagamento: anticipo di 1.000 € quindi 8 rate da 150,00 € euro al mese a partire dal gennaio del 2015 ed un saldo di 400,00 € da versare a settembre.

Preciso che la borsa, come da accordi è stata inviata subito dopo il pagamento dell'anticipo di 1.000 € presso lo studio dentistico del papà della mia ragazza che si chiama,

[redacted] sito a San Remo. Tutti i pagamenti sono stati effettuati con bonifico bancario con traenza dal mio conto corrente bancario acceso presso l'istituto UBS di Lugano a favore del Sig. [redacted]

[redacted] padre della sig.ra [redacted] presso la Banca FIDEURAM S.p.a. di Milano, corso di Porta Romana n. 10 all'Iban [redacted] n. [redacted]

Nel mese di Novembre del 2015 uno dei manici in catena metallica della borsa della mia ragazza si è rotto e quindi la Sig.ra [redacted] ha provveduto a contattare la Sig.ra [redacted] ura per informarla dell'accaduto e per preannunciarle che avremmo portato la borsa da riparare presso la filiale "CHANEL" di Milano per le opportune incombenze. A questo punto la Sig.ra [redacted] replica alla mamma della mia ragazza in maniera veramente accorata che non era necessario portare la borsa da "CHANEL" ma sarebbe stato



sufficiente inviargliela e che quindi avrebbe provveduto lei alla riparazione.

A questa affermazione la Sig.ra [redacted] replica che era un controsenso inviargliela in quanto la figlia abitava a Milano a meno di 100 metri dalla sede di "CHANEL" e che quindi avrebbe provveduto in tal senso.

Premetto che dopo quella comunicazione la sig.ra [redacted] si è resa ed è tuttora irreperibile. Abbiamo provveduto a consegnare la borsa per la riparazione alla sede della "CHANEL" di Milano che dopo circa due mesi e mezzo ci ha contattati per il ritiro. Quando la mia ragazza è andata a ritirarla insieme alla madre, con loro grande sorpresa gli è stato riferito che dopo accurati accertamenti volti sul numero di serie della borsa e con l'invio della stessa anche alla sede di Parigi era stato accertato che si trattava di un falso e che quindi non avrebbero provveduto alla riparazione.

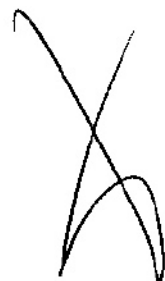
Pertanto, la borsa è stata restituita nelle condizioni in cui si trovava inizialmente.

A seguito dei fatti che ho sopra descritto la sig.ra Anna ha contattato il programma "Striscia la Notizia" che ha realizzato un servizio sulle modalità con le quali è stata perpetrata la truffa e per verificare l'origine e la provenienza delle borse in questione.

In esito a tale trasmissione televisiva divulgata a livello nazionale è stata aperta un'indagine presso la Guardia di Finanza di Civitanova Marche, che tra le altre cose, per il tramite della Sig.ra [redacted] ha acquisito la documentazione contabile relativa ai pagamenti da me effettuati come indicati in precedenza. Quanto sopra la documentazione contabile inerente i detti pagamenti."

...

1.2 Dati i sospetti maturati circa l'autenticità degli articoli noleggiati sul sito dell'imputata, a seguito della segnalazione della [redacted] il noto programma televisivo "Striscia la Notizia", dopo aver simulato il noleggio di n. 2 borse "Chanel" di sospetta



provenienza illecita (v. testi Morello e _____), provvedeva a denunciare l'accaduto alla Guardia di Finanza di Civitanova Marche, la quale procedeva alla perquisizione dei locali della società "I _____".

L'attività svolta, estesa anche all'abitazione dell'imputata, portava complessivamente al sequestro di circa n. 61 borse di lusso e n. 11 certificati d'autenticità marca "Chanel" di seguito risultati rubati presso la ditta _____ di Milano, come da denuncia del 29 novembre 2012 sporta dall'a.d. _____.

(v. allegati all'udienza del 24 maggio 2021, testi _____).

_____).

ooo

2) Gli accertamenti tecnici.

Quanto sequestrato veniva sottoposto ad una serie di accertamenti (distinti a seconda del marchio considerato), i cui esiti accertavano la falsità dei prodotti di cui in contestazione.

In specie: n. 3 borse del marchio "Longchamp" (v. "perizia" Longchamp: "le suddette su menzionate borse corrispondono a contraffazione e quindi non originali"), n. 2 borse "Celine" (v. "perizia" del dott. _____ del 17.06.2016: "si tratta quindi di un caso paradigmatico di contraffazione") e n. 5 borse marca "Chanel, di cui tre falsamente associate ad alcune delle carte d'autenticità oggetto di furto presso la _____ di Milano (v. "perizia" del dott. _____ del 13.10.2016: "Le borse di cui agli allegati "B", "C", "D", "E" ed "F" sono false. Gli articoli sono contraffatti perché le caratteristiche costruttive, la tipologia dei materiali impiegati e il grado generale di confezione, rifiniture ed assemblaggio non sono in linea con gli standard qualitativi della produzione originale Chanel. Sugli articoli sono stati comunque fedelmente riprodotti come caratteri, struttura, veste grafica e dimensioni, il marchio denominativo "Chanel" ed il marchio "monogramma Chanel", di titolarità esclusiva della maison francese, così da riprenderne tutti i tratti distintivi; le carte di autenticità che accompagnato le borse "B", "C" e "D" e le carte di

cui all'allegato "M", "N" e "O" sono originali ed oggetto di furto effettuato il 29 novembre 2012 ad opera di ignoti presso la società di I. I.

I suddetti accertamenti venivano confermati dal teste I. Marco all'udienza del 24 maggio 2021 ove questi, oltre a riferire sull'idoneità ingannatoria dei falsi accertati (D: "Quindi era un buon falso diceva lei" R: "Assolutamente, i marchi erano riprodotti fedelmente"), confermava i risultati già espressi nella perizia acquisita ("c'era una borsa con carta di autenticità originale, poi c'erano delle carte di autenticità che accompagnavano le borse dichiarate false, però le carte, solo le carte erano originali [...] Gli allegati GH e le carte di autenticità. Abbiamo scritto: "i tecnici della Chanel, dopo approfonditi esami non sono in grado di affermare con assoluta certezza che si tratti di prodotti falsi" [...] non siamo riusciti a valutare con assoluta certezza la falsità (delle borse "G" e "H" ndr).

...

3) La versione dell'imputata.

Le indagini svolte appuravano quindi che la I. oltre a possedere n. 10 borse contraffatte tra Chanel, Celine e Longchamp, deteneva n. 11 certificati d'autenticità Chanel risultati rubati, di cui tre appaiati a borse rivelatesi false.

Tali circostanze venivano giustificate dall'imputata all'udienza del 6 novembre 2023, ove ella riferiva di non essere mai stata a conoscenza né della falsità delle borse possedute (le cui fattezze avevano tratto in inganno anche lei), né dell'origine furtiva degli undici certificati detenuti ("non sapevo assolutamente che questi cartellini, queste borse...questi cartellini fossero stati rubati da a Milano [...] l'effetto ingannatorio è stato massimo, nel senso che per me era impossibile poterlo capire").

Circa questi ultimi, infatti, ella riferiva di esserne entrata in possesso insieme ad una serie di borse "Chanel" acquistate da suo padre in Bulgaria ("queste borse sono state acquistate da mio padre in Bulgaria"), specificando di averli conservati separatamente



rispetto a capi di riferimento per sua semplice consuetudine ("Io sinceramente me li sono dimenticati e li tenevo tutti assieme, tutte quelle che avevo di "Chanel", ne avevo diverse").

Quanto, invece, ai certificati rinvenuti sprovvisti della corrispondente borsa di riferimento, ella dichiarava che n. 2 borse le erano state rubate anzitempo ("C'erano anche due cartellini risalenti a due borse che ho comprato in via del Babuino e che mi sono state rubate"), mentre le altre erano state buttate o regalate ("queste sono tre borse, sono state...buttate, un paio sono state buttate perché erano irrecuperabili, si erano danneggiate e una mio padre l'ha regalata a una sua collaboratrice, una ragazza ucraina che ci aiutava in fiera").

Analogamente, con riferimento alle borse Celine e Longchamp l'imputata precisava che trattavasi di acquisti perfettamente leciti, effettuati senza alcuna consapevolezza della falsità dei beni presso esercenti noti e affidabili ("le ho acquistate da _____ nel negozio di Civitanova Marche, da questo negozio oltre a queste due "Cèline" ho comparato la borsa di "Chanel" che poi ha anche noleggiato questo signore di "Striscia la Notizia [...] Queste borse le ho acquistate...sono...nel 2008 e ho...sono riuscita a ritrovare la...lo statement, si dice, l'estratto conto...della banca "Cartasi" perché allora veniva cartaceo, l'avevo conservato! Ora, va bene, è tutto online. Le ho comprate una nel negozio di Longchamp [...] Due ne ho comprate a Francoforte, esatto, in...all'aeroporto, alla "Travel Goods and Duty Free").

Infine, la stessa specificava che in quest'ultimo caso (borse Cèline e Longchamp nde) le borse non erano state rinvenute presso la sede sociale della sua attività, bensì presso il suo domicilio, ove erano custodite per il proprio uso personale ("Queste borse di "Cèline" erano a casa dove ho...dove avevo il domicilio. Comunque, era anche di uso anche un po' personale [...] D: lei queste "Longchamp" quanto è venuta la Guardia di Finanza a casa sua, dove ce le aveva? R: Ah le avevo nell'armadio, ma proprio nell'armadio...accanto ai vestiti [...] sì, erano personali").



Le circostanze di cui sopra venivano suffragate dalla copiosa documentazione difensiva prodotta nel corso del procedimento, consistente: in due denunce di furto di borse "Chanel", numerose fatture d'intestazione bulgara, oltre a varie ricevute d'acquisto riferibili agli esercizi indicati dalla

...

4) *Questione di responsabilità*

Non risulta provata la responsabilità dell'imputata, quantomeno sotto il profilo soggettivo del dolo richiesto dalle fattispecie incriminatrici.

Credibile appare la versione circa gli eventi per cui è processo sostenuta dall'imputata, considerata la copiosa documentazione versata in atti a riscontro delle dichiarazioni rese, la sua coerenza logica e la debolezza degli elementi emersi a suo carico.

D'altra parte, mentre nessuno dei testi intervenuti ha introdotto elementi atti a dimostrare anche solo il pur minimo grado di consapevolezza della circa la falsità o la provenienza delittuosa delle borse possedute, l'accertamento attestava la ricercatezza dei falsi sequestrati, fedelmente riprodotti, e dalle elevate potenzialità ingannatorie (v. deposizione dell'esperto: "erano riprodotti fedelmente anche i marchi, quindi il marchio monogramma [...] poi il marchio denominativo come posizione, dimensioni, struttura, tratti distintivi dei marchi eravamo perfettamente in una riproduzione, pedissequa dei segni distintivi insomma").

Non è stato provato in che modo la avrebbe potuto anche solo indirettamente sospettare dell'origine delittuosa dei certificati d'autenticità, considerato che ella dimostrava la liceità degli acquisti effettuati; lo stesso dicasi per la falsità delle borse possedute, anch'esse lecitamente acquistate e fedeli alle originali.

In conclusione:

A) Quanto al reato di ricettazione contestato rispetto agli undici certificati d'autenticità marca "Chanel" rinvenuti presso l'azienda dell'imputata non risulta integrato l'elemento soggettivo richiesto

dalla fattispecie incriminatrice (neanche nella forma del dolo eventuale) non essendo emersi dati di fatto inequivoci tali da rendere palese la concreta possibilità che l'imputata potesse ragionevolmente convincersi della provenienza delittuosa di questi (Sez. Un., ud. 26.11.2009, n. 12433).

B) Analogamente, circa la fattispecie di cui all'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) non sono desumibili elementi fattuali concreti atti a dimostrare che la _____ avesse o avrebbe potuto avere consapevolezza delle contraffazioni, considerata la liceità degli acquisti, l'accuratezza delle falsificazioni e, per le cinque borse Celine e Longchamp, l'assenza di un qualsiasi indice utile a provare la volontà della stessa di commerciare i prodotti allo scopo di trarne profitto (dolo specifico).

ooo

P.Q.M.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve _____ dai reati a lei ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 474 bis c.p. dispone la confisca e distruzione delle borse contraffatte di cui al Capo A) e il dissequestro e restituzione delle carte d'autenticità ancora in sequestro alla _____

Fissa il termine di giorni NOVANTA per il deposito della motivazione.

Macerata, li 29 gennaio 2024.

Il Giudice

Dott. Domenico Potetti

Domenico Potetti

ooo

